

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 827}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSINI, FRANCESCO COLUCCI, FELISSARI, TORCHIO, BARZANTI, DUTTO, RAFFAELE COSTA, BRUNI, REBECCHI, ROMEO

Norme in materia di attività cinofila

Presentata il 22 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle ultime settimane della X legislatura, il Parlamento ha approvato una legge relativa alla disciplina dell'attività di acquacoltura in virtù della quale gli imprenditori italiani sono stati collocati su un piano di parità giuridico-fiscale con i loro colleghi europei.

Siamo consapevoli che tale settore così come quello che ci proponiamo di regolamentare con la presente proposta di legge, hanno riguardo a comparti marginali della economia nazionale, tuttavia se ciò è vero in termini percentuali il giudizio deve essere diversamente formulato con riferimento ai valori assoluti.

Nell'ultimo decennio la cinofilia italiana ha fatto registrare un'autentica espansione qualitativa e quantitativa che le consente, allo stato degli atti, di non sfigurare nel confronto con quelle delle nazioni europee di più antica tradizione.

Nessun elemento o fattore, fra quelle che ricorrono nelle indagini di mercato, lascia inoltre trasparire una qualsiasi inversione di tendenza nel *trend* della crescente domanda che si registra sull'intero territorio nazionale.

A fronte di ciò, purtroppo, gli allevatori italiani si trovano in condizioni di non poter competere efficacemente con i

loro colleghi e concorrenti europei a motivo del diverso *status* giuridico fiscale di cui godono questi ultimi.

A tale disparità di condizione intende fare fronte la presente proposta di legge con la quale si vuole altresì confermare che anche l'attività cinofila appartiene sempre e comunque al settore agricolo quando è esercitata da un imprenditore

singolo o associato, persona fisica o giuridica, che eserciti l'attività agricola.

Per tali ragioni la presente proposta di legge è sottoposta all'attenzione del Parlamento con la serena convinzione che lo stesso provvederà a dare una positiva risposta a quanti hanno saputo sviluppare in questo settore le loro attitudini imprenditoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge, per attività cinofila si intende ogni attività volta all'allevamento e alla selezione delle razze canine a fine d'impresa.

ART. 2.

1. L'attività cinofila è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinofila.

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità dei propri ordinamenti, programmi di sviluppo della cinofilia.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.